Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0277(COD)

23.11.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo
(COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Juan Fernando López Aguilar

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0613),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0308/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano e dal Parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2021[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del 19 marzo 2021[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

[1] GU C 155 del 30.4.2021, p. 58.
[2] GU C 175 del 7.5.2021, pag. 32.

Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi ***e di forza maggiore*** nel settore della migrazione e dell'asilo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***compresa*** l'attivazione di un meccanismo di solidarietà ***obbligatoria***, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.	(3) L'approccio globale dovrebbe raggruppare le politiche nei settori dell'asilo, della gestione della migrazione, dei rimpatri, della protezione delle frontiere esterne e dei partenariati con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione generale può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. L'approccio globale dovrebbe assicurare che l'Unione disponga di norme specifiche per gestire efficacemente la migrazione, ***in particolare*** l'attivazione di un meccanismo ***obbligatorio*** di solidarietà, e che siano predisposte tutte le misure necessarie per prevenire le crisi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi ***o*** di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.	(4) Nonostante l'introduzione delle necessarie misure preventive non può essere escluso che si verifichi una situazione di crisi***, inclusa una situazione*** di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale ***e dei rimpatri*** che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità ***e all'adattamento delle pertinenti disposizioni sulle procedure di asilo e rimpatrio***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare ***tali*** procedure.	(5) Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'approccio globale, e dovrebbe completarlo, definendo le procedure e i meccanismi specifici del settore della protezione internazionale che dovrebbero applicarsi nelle circostanze eccezionali di una situazione di crisi. Dovrebbe provvedere, in particolare, all'applicazione efficace del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità***, compresa la concessione di protezione internazionale prima facie***, in modo che gli Stati membri e l'Unione dispongano degli strumenti necessari, compreso il tempo sufficiente per espletare ***tutte le varie*** procedure.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Un afflusso massiccio di persone	(6) Un afflusso massiccio di persone

che attraversa irregolarmente la frontiera in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. ***Ciò*** può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, a causa ***di spostamenti non autorizzati e*** dell'insufficiente capacità ***dello*** Stato membro di primo ingresso ***per trattare le domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi***. È necessario ***definire norme e*** meccanismi specifici ***che permettano di intraprendere azioni efficaci per affrontare tali situazioni***.	che attraversa irregolarmente la frontiera***, o a seguito di programmi di evacuazione,*** in un breve periodo di tempo può portare a una situazione di crisi in un dato Stato membro. ***Tale situazione*** può ripercuotersi pure sul funzionamento dei sistemi di asilo e migrazione, non solo nello Stato membro in questione ma anche nell'insieme dell'Unione, ***segnatamente per quanto riguarda il trattamento delle domande di protezione internazionale di questi cittadini di paesi terzi,*** a causa dell'insufficiente capacità ***con cui uno*** Stato membro di primo ingresso ***potrebbe scontrarsi in una situazione simile***. ***Un sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio non è funzionale se non è in grado di far fronte a una situazione di crisi senza che ciò abbia ripercussioni negative sugli interessi delle persone che arrivano o su altre persone in attesa dell'esito delle loro domande di protezione internazionale. Una situazione di crisi potrebbe essere anche innescata da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo di uno Stato membro e che mettono a repentaglio la possibilità per lo Stato membro interessato di rispettare i suoi obblighi ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di asilo e migrazione.*** È necessario ***prevedere*** meccanismi specifici ***per evitare gravi conseguenze per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], e in particolare prevedere un meccanismo di ricollocazione obbligatoria, al fine di equilibrare gli sforzi tra gli Stati membri***.
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Una situazione di crisi può anche essere il risultato di programmi di evacuazione. Tali programmi possono comprendere diverse misure di evacuazione, come la concessione di visti umanitari, la creazione di corridoi umanitari o trasferimenti diretti di evacuazione. Detti programmi di evacuazione dovrebbero essere parte integrante delle risposte urgenti alle emergenze impreviste.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Oltre alle*** situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare ***circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al loro controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza. Tali situazioni di forza maggiore potrebbero rendere impossibile il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per la registrazione delle domande di protezione internazionale o per lo svolgimento delle procedure di determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale.*** Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, in tali ***situazioni è opportuno applicare termini più lunghi per la registrazione***	(7) ***In alcune*** situazioni di crisi, gli Stati membri possono trovarsi a dover affrontare ***situazioni di forza maggiore, definite nel diritto internazionale ed europeo come situazioni dovute al verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto che sfugge al loro controllo e che rende materialmente impossibile, in tali circostanze, adempiere agli obblighi che incombono loro ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di asilo e migrazione[1 bis]. La forza maggiore può comprendere catastrofi naturali come gravi incendi e terremoti, attacchi terroristici, guerre, conflitti armati militari o civili e rivolte che potrebbero portare a una situazione di crisi*** Per garantire che il sistema comune d'asilo continui a funzionare in modo efficiente ed equo, assicurando al tempo stesso un esame tempestivo delle esigenze di protezione internazionale e la certezza del diritto, ***anche*** in tali ***circostanze eccezionali si applica l'attivazione di un meccanismo di ricollocazione***

delle domande e per le fasi procedurali necessarie per la determinazione della competenza e per il trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro competente. Ove necessario, gli Stati membri che si trovano in una situazione di forza maggiore dovrebbero inoltre poter attuare entro periodi di tempo più ampi le misure di solidarietà che sono tenuti ad adottare ai sensi del meccanismo di solidarietà stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	***obbligatoria.***
	1 bis
	https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Una situazione di crisi dovrebbe consentire l'attivazione dell'intera serie di misure previste dal presente regolamento. Il rischio imminente di una situazione di crisi non dovrebbe essere trascurato, poiché una risposta tempestiva in caso di rischio imminente potrebbe evitare il successivo verificarsi di un'effettiva situazione di crisi. Nella fase di rischio imminente di una situazione di crisi, il meccanismo di ricollocazione obbligatoria dovrebbe essere disponibile come strumento preventivo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il meccanismo di solidarietà per le situazioni di pressione migratoria quale definito al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] dovrebbe essere adattato alle specifiche necessità delle situazioni di crisi, ampliando il campo d'applicazione soggettivo delle misure di solidarietà di cui a tale regolamento e introducendo termini più brevi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi ***i beneficiari di protezione immediata,*** i beneficiari di protezione internazionale ***e i migranti irregolari***. ***Inoltre, uno Stato membro che effettua rimpatri sponsorizzati dovrebbe procedere a trasferire dallo Stato membro beneficiario un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare se l'interessato non è rimpatriato o non è allontanato entro quattro mesi, invece degli otto mesi previsti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].***	(10) Per aiutare ad alleviare velocemente la pressione che incombe su uno Stato membro in una situazione di crisi, l'ambito di applicazione della ricollocazione dovrebbe includere tutte le categorie di richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione internazionale ***prima facie***.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Onde garantire la corretta attuazione delle misure di solidarietà in una situazione di crisi è opportuno applicare le norme procedurali definite nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] per eseguire la ricollocazione e i rimpatri sponsorizzati. Tali norme dovrebbero tuttavia essere adeguate per tenere conto della gravità e dell'urgenza di tale situazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi ***e per contenere spostamenti non autorizzati***. Tali misure dovrebbero ***includere l'applicazione di una procedura di*** gestione ***delle crisi nel settore dell'asilo e di una procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi***.	(12) Nelle situazioni di crisi, gli Stati membri potrebbero avere bisogno di un più ampio insieme di misure per gestire in modo ordinato un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi. Tali misure dovrebbero ***basarsi principalmente su un meccanismo di ricollocazione obbligatoria e sulla concessione della protezione internazionale prima facie, quale meccanismo di risposta nel quadro di un sistema globale dell'Unione per la*** gestione ***della migrazione***.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Nella determinazione dei gruppi specifici di richiedenti che possono ottenere una protezione internazionale prima facie dovrebbe essere altresì tenuto conto dei cittadini di paesi terzi in fuga dai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate ***in*** tali situazioni. Una tale proroga non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(13) Per consentire agli Stati membri, nelle situazioni di crisi, di trattare numeri elevati di domande di protezione internazionale, è opportuno stabilire un termine più esteso per la registrazione di tali domande presentate ***all'insorgere di*** tali situazioni. Una tale proroga ***temporanea*** non dovrebbe pregiudicare i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*

(14) Onde garantire che gli Stati membri dispongano della necessaria flessibilità per far fronte a vasti afflussi di migranti che manifestano l'intenzione di chiedere asilo, l'applicazione della procedura di frontiera stabilita dall'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] dovrebbe essere ampliata, e una procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare, nel quadro di una procedura di frontiera, una decisione anche sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale a livello dell'Unione sia pari o inferiore al 75 %. Di conseguenza, nell'applicazione della procedura di frontiera di crisi, gli Stati membri dovrebbero continuare ad osservare la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ma potrebbero estenderla a cittadini provenienti da paesi terzi il cui tasso medio di riconoscimento a livello dell'UE è superiore al 20 % ma inferiore al 75 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ai sensi delle norme stabilite nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] dovrebbero essere applicati con la possibilità di estendere di altri 5	***soppresso***

giorni il termine di 5 giorni fissato dal regolamento.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) In una situazione di crisi, tenuto conto della possibile pressione sul sistema di asilo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non autorizzare l'ingresso sul loro territorio a richiedenti soggetti a una procedura di frontiera per periodi di tempo superiori a quelli previsti all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Le procedure dovrebbero tuttavia essere concluse al più presto, e in ogni caso i termini dovrebbero essere prorogati solo per un periodo supplementare di massimo otto settimane. Se non possono essere completate entro la scadenza di tale periodo prolungato, i richiedenti dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro allo scopo di ultimare la procedura di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe	***soppresso***

facilitare, in una situazione di crisi, il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nel quadro della procedura di gestione delle crisi nel settore dell'asilo, che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione che dichiari che lo Stato membro si trova in una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo tale decisione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nel contesto dell'applicazione della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o gli apolidi che non hanno diritto di rimanere e cui non è consentito rimanere non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato e dovrebbero rimanere nei luoghi indicati all'articolo 41 bis,	***soppresso***

paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] per un periodo che può essere più lungo di quello stabilito da tale articolo, in modo da consentire alle autorità di far fronte alle situazioni di crisi e di finalizzare le procedure di rimpatrio. A tal fine la durata massima di 12 settimane della procedura di rimpatrio alla frontiera, di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], potrebbe essere prolungata di un periodo supplementare non superiore alle otto settimane. Durante tale periodo dovrebbe essere possibile trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell'articolo 41 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], purché siano rispettate le garanzie e le condizioni del trattenimento definite nella direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], compresi la valutazione individuale di ciascun caso, il controllo giurisdizionale del trattenimento e l'adeguatezza delle condizioni di trattenimento.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Onde consentire un'adeguata gestione di una situazione di crisi e garantire un corretto adattamento delle pertinenti norme sulle procedure di asilo e di rimpatrio la Commissione dovrebbe, tramite una decisione d'esecuzione, autorizzare gli Stati membri interessati, su loro richiesta motivata, ad applicare le pertinenti norme derogatorie. Tale	***soppresso***

decisione d'esecuzione potrebbe autorizzare uno o più Stati membri richiedenti a derogare alle norme applicabili.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) L'iniziativa di richiedere la valutazione di una situazione di crisi può essere presa dalla Commissione, dallo Stato membro interessato, dal Consiglio o dal Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le richieste di esame di una possibile situazione di crisi provenienti da questi attori istituzionali, poiché tutti hanno la responsabilità comune di bilanciare gli sforzi, la responsabilità e la solidarietà all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri Risposte tempestive alle crisi, anche nelle loro fasi iniziali, sono nell'interesse di un sistema europeo comune di asilo ben funzionante e contribuiscono quindi a una gestione comune efficiente e sostenibile dell'asilo e della migrazione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La Commissione dovrebbe ***esaminare le richieste motivate presentate***	(20) La Commissione dovrebbe ***valutare una situazione di crisi*** tenendo conto delle

dagli Stati membri tenendo conto delle informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	informazioni circostanziate raccolte ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'agenzia per l'asilo], del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e della relazione sulla gestione della migrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX ***[regolamento sulla*** gestione dell'asilo e della migrazione]***, nonché delle relazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e delle informazioni fattuali basate su dati concreti fornite dalle altre agenzie dell'Unione***.
[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	[3] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Una situazione di crisi non si basa solo su parametri numerici. Gli aspetti locali e regionali possono costituire elementi importanti nella sua valutazione, in quanto una notevole perdita di funzionalità a livello locale o regionale potrebbe avere le stesse conseguenze di una situazione di crisi a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire agli Stati membri di disporre di più tempo per affrontare la situazione di crisi, garantendo contemporaneamente un accesso efficace e il più rapido possibile ai diritti e alle procedure applicabili, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione della procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi e della procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi per un periodo di sei mesi, che potrebbe essere prorogato fino a un periodo di massimo un anno. Scaduto il periodo pertinente, non è prevista l'applicazione della proroga dei termini di cui alle procedure di asilo e di rimpatrio nell'ambito della gestione delle crisi a nuove domande di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per le stesse ragioni, la Commissione dovrebbe autorizzare l'applicazione delle norme derogatorie relative ai termini di registrazione per un periodo non superiore alle quattro settimane, che potrebbe essere rinnovato su presentazione, da parte dello Stato membro interessato, di una nuova richiesta motivata. Il periodo totale di applicazione di questa deroga non dovrebbe comunque superare le 12	***soppresso***

settimane.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) In una situazione di crisi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, nel quale, in situazioni eccezionali di conflitto armato, sarebbero esposti e elevati rischi di subire violenza indiscriminata. In questi casi, a tali persone dovrebbe essere concesso lo status di protezione immediata. Gli Stati membri dovrebbero riprendere l'esame delle loro domande al massimo un anno dopo la sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tenuto conto della loro domanda pendente di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], le persone cui è concessa la protezione immediata dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione	***soppresso***

internazionale.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero garantire ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo ed equivalente a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Onde effettuare una valutazione corretta delle domande di protezione internazionale presentate da beneficiari di protezione immediata, la procedura d'asilo dovrebbe riprendere al massimo un anno dopo la sospensione di tali procedure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione ***dello status*** di protezione ***immediata*** in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.	(27) Dall'adozione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[25], le norme relative all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale hanno subito una notevole evoluzione. Dato che il presente regolamento stabilisce norme per la concessione di protezione ***internazionale prima facie*** in situazioni di crisi a sfollati di paesi terzi che non sono in condizione di ritornare nel loro paese d'origine, e prevede regole specifiche di solidarietà verso tali persone, la direttiva 2001/55/CE dovrebbe essere abrogata.
[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).	[25] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Dovrebbero essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, termini stabiliti nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] qualora si trovino nell'impossibilità, vista la circostanza straordinaria, di rispettarli. È opportuno prorogare i termini stabiliti per l'invio delle richieste di presa in carico e delle	***soppresso***

notifiche di ripresa in carico e per la risposta ad esse, così come i termini per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Dovrebbero inoltre essere stabilite norme specifiche per consentire agli Stati membri, in situazioni di forza maggiore, di estendere, a rigorose condizioni, i termini riguardanti la registrazione delle domande di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In tali casi, lo Stato membro dovrebbe registrare le domande di protezione internazionale al massimo entro quattro settimane dalla loro presentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In tali situazioni di forza maggiore, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la propria intenzione di applicare le rispettive deroghe a tali termini, insieme alle precise ragioni di tale prevista applicazione e il periodo durante il quale vi farà ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In situazioni di forza maggiore, che rendono impossibile a uno Stato membro rispettare gli obblighi di attuazione delle misure di solidarietà entro i periodi di tempo stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dal presente regolamento, tale Stato membro dovrebbe poter comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una tale situazione e dovrebbe poter prorogare il termine entro cui adottare le misure di solidarietà.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore dovrebbe comunicare al più presto alla Commissione e, se del caso, agli altri Stati membri, la fine di tale condizione. Alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione non dovrebbero applicarsi i limiti di tempo stabiliti in deroga al regolamento (UE)	***soppresso***

XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. Dopo tale comunicazione, dovrebbero cominciare ad applicarsi i termini stabiliti al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo] prevede meccanismi rapidi nel caso in cui molte persone che arrivano in uno Stato membro presentino domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri possono chiedere l'assistenza del personale delle varie amministrazioni pubbliche affinché contribuisca alla gestione del carico di lavoro legato alla registrazione, a condizione che tale personale abbia ricevuto una formazione adeguata; le squadre di sostegno dell'Agenzia per l'asilo possono inoltre fornire assistenza, sulla base del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], per compensare immediatamente le carenze di personale regolare. Tali meccanismi, attualmente disponibili nella legislazione dell'Unione, non richiedono periodi lunghi o indeterminati di deroga alle disposizioni relative alla registrazione regolare di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo]. In una situazione di crisi accertata, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad attivare tutti i meccanismi giuridici

possibili per assicurare una registrazione rapida e completa delle domande, al fine di garantire la trasparenza e l'accesso alla procedura, sulla base dei principi di buona amministrazione; in tali circostanze è opportuno prevedere una deroga temporanea ai termini per la registrazione di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure di asilo] solo per le prime settimane della situazione di crisi.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 ter) Nel registrare i richiedenti protezione internazionale, ai fini di un'agevole procedura di ricollocamento è opportuno che gli Stati membri includano sempre nei moduli di registrazione tutti gli elementi necessari per determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda nonché qualsiasi legame significativo che il richiedente può avere con un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia per l'asilo e dei suoi strumenti di sostegno per redigere questi moduli di registrazione nel modo più completo possibile. Tale approccio dovrebbe garantire trasferimenti rapidi e un rapido accesso alla procedura di asilo.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 quater) I richiedenti che hanno presentato domanda di protezione internazionale dovrebbero ricevere un documento attestante la presentazione di detta domanda. Tale documento dovrebbe facilitare l'accesso ai loro diritti conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza], in seguito alla presentazione della domanda e fino alla sua registrazione formale.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 quinquies)Al fine di accelerare i processi di ricollocazione, lo Stato membro in situazione di crisi dovrebbe avvalersi delle squadre di sostegno e degli strumenti di cui dispone l'Agenzia per l'asilo, basandosi sulle migliori pratiche e sull'esperienza che hanno acquisito nel loro sostegno permanente alla ricollocazione, in particolare nel quadro delle decisioni del Consiglio del settembre 2015 sulla ricollocazione di emergenza, e in occasione degli sbarchi a seguito di interventi di ricerca e soccorso.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 sexies) Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi dovrebbero avere rapidamente accesso all'assistenza di altri Stati membri. Ricollocazioni rapide e fluide, nonché procedure accelerate di determinazione dello Stato membro competente a norma della parte III del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] sono uno strumento necessario per attenuare le situazioni di crisi negli Stati membri interessati. Una risposta di questo tipo dovrebbe garantire ai richiedenti un rapido accesso alle procedure di asilo e una gestione efficiente della migrazione per l'Unione nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 32 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 septies) Quando gli Stati membri non offrono impegni in materia di ricollocazione sufficienti per raggiungere le soglie stabilite dalla Commissione europea nella sua decisione sulla situazione di crisi, la Commissione dovrebbe essere incaricata di adeguare i contributi di ciascuno Stato membro fino a raggiungere la soglia stabilita nella decisione. Una chiave di distribuzione, basata sulla dimensione della popolazione di ogni Stato membro, sul suo PIL e sul tasso di disoccupazione, dovrebbe essere utilizzata come riferimento per i contributi di ricollocazione per Stato membro. Al fine di garantire la corretta integrazione dei beneficiari della ricollocazione,

l'impatto del tasso di disoccupazione nella chiave di distribuzione può contribuire a rispondere alle carenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali negli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 32 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 octies) Nel proporre l'importo dei contributi alla ricollocazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno alla ricollocazione offerto dalle città e dalle regioni, in quanto la ricollocazione e l'integrazione dipendono principalmente dagli attori a livello locale; essi sono pertanto attori chiave nel conseguimento di traiettorie di ricollocazione efficaci.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 32 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 nonies) Al fine di coordinare e ottimizzare tutti gli sforzi di ricollocazione, un coordinatore UE per la ricollocazione nominato dalla Commissione dovrebbe assistere e supervisionare il coordinamento della ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari ritenuti ammissibili alla ricollocazione. Il coordinatore UE per la ricollocazione dovrebbe, in particolare,

adoperarsi per dare priorità alle persone vulnerabili, segnatamente i minori non accompagnati, e ai beneficiari di protezione internazionale prima facie nei trasferimenti di ricollocazione. Il coordinatore UE per la ricollocazione dovrebbe inoltre promuovere, in cooperazione con la Commissione e l'Agenzia per l'asilo, metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi che le persone ammissibili alla ricollocazione potrebbero avere con gli Stati membri di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Gli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario per la ricollocazione dovrebbero garantire che le autorità locali che sostengono il processo di ricollocazione beneficino di tale sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di ***garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al***	(34) Al fine di ***consentire il necessario adeguamento delle norme in materia di procedure di asilo come anche di solidarietà, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del***

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26].	***trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione della decisione relativa a una situazione di crisi, ai contributi alla ricollocazione in una situazione di crisi, alla registrazione delle domande di protezione internazionale in una situazione di crisi, alla concessione di protezione internazionale prima facie e all'accertamento della cessazione di una situazione di crisi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***
[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	***[1 bis] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*

(35) Per l'adozione di misure di solidarietà in situazioni di crisi, per autorizzare l'applicazione di norme procedurali derogatorie e per attivare la concessione dello status di protezione immediata si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi presente negli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia prevedere il necessario adattamento delle norme in materia di procedure d'asilo come anche di solidarietà per garantire che gli Stati membri siano in grado di affrontare situazioni di crisi, compresa la forza maggiore nel settore dell'asilo e della gestione dell'immigrazione all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati

	membri ma, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi ***e*** di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme ***specifiche di deroga alle disposizioni*** stabilite ***nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri]***.	1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi***, ivi compreso*** di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede ***deroghe specifiche alle*** norme stabilite ***nel regolamento*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. ***Il presente regolamento istituisce un meccanismo di risposta alle crisi volto ad alleviare i vincoli per gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi e a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compresi l'accesso alla procedura e le condizioni di accoglienza in una situazione di crisi.***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si intende per:
	(1) "situazione di crisi":
	a) – una situazione eccezionale di afflussi massicci di cittadini di paesi terzi o di apolidi che arrivano in modo irregolare, o a seguito di programmi di evacuazione, in uno Stato membro, o che sbarcano nel suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, afflussi la cui entità, in proporzione alla popolazione, al PIL e al tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato, e la cui natura sono tali da rendere inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione a livello locale, regionale o nazionale, oppure
	– una situazione eccezionale dovuta a una forza irresistibile o a un evento imprevisto al di fuori del suo controllo, la cui entità, in proporzione alla popolazione, al PIL e al tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato, e la cui natura sono tali da impedire allo Stato membro di accoglienza di rispettare gli obblighi che gli incombono in virtù della legislazione dell'Unione in materia di asilo e migrazione;
	b) il "rischio imminente" che si verifichi una situazione quale quella di cui al punto 1, lettera a);
	(2) "Stato membro beneficiario": lo Stato membro che riceve un sostegno nel quadro delle disposizioni del presente regolamento;
	(3) "Stato membro contributore": lo Stato membro che procede alla ricollocazione nel quadro delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Solidarietà in situazioni di crisi	
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	
2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.	
3. In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.	
4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.	
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii),	

all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione, il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Valutazione di una situazione di crisi
	1. La Commissione valuta se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi in uno dei seguenti casi:
	a) lo Stato membro ha informato la Commissione, mediante una domanda dettagliata, del fatto che ritiene di trovarsi in una situazione di crisi;
	b) sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che lo Stato membro possa trovarsi in una

situazione di crisi;

c) sulla base delle informazioni disponibili, il Parlamento europeo o il Consiglio ritengono che lo Stato membro si trovi in una situazione di crisi.

2. Nel valutare se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, la Commissione consulta le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia per i diritti fondamentali, nonché le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'OIM, e tiene conto delle informazioni raccolte conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione[1 bis] (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e alla relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

3. Durante la sua valutazione la Commissione consulta lo Stato membro interessato.

4. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

5. La valutazione di una situazione di crisi quale descritta al paragrafo 1 copre la situazione nello Stato membro interessato nei due mesi precedenti, rispetto alla situazione generale dell'Unione, e tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;

b) il numero delle decisioni di rimpatrio adottate in conformità alla direttiva 2008/115/CE;

c) il numero di cittadini di paesi terzi ammessi attraverso programmi di reinsediamento e ammissione umanitaria dell'Unione e nazionali;

d) il numero delle richieste di presa in carico e delle notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate in conformità agli articoli 34 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

e) il numero di minori non accompagnati.

f) il numero dei trasferimenti effettuati in conformità all'articolo 31 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];

g) il numero e la cittadinanza delle persone fermate in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna;

h) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale.

6. La valutazione della situazione di crisi tiene conto anche di quanto segue:

a) le informazioni presentate dallo Stato membro interessato, se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);

b) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati, che può incidere sui movimenti migratori;

c) le pertinenti raccomandazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, all'articolo 15 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e all'articolo 32,

paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896, nonché le pertinenti decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo];

d) le relazioni sulla conoscenza e l'analisi integrate della situazione (ISAA) a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l'analisi della situazione migratoria (MISAA) pubblicata nell'ambito della prima fase del Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;

e) il sostegno fornito dalle agenzie dell'Unione allo Stato membro potenzialmente in una situazione di crisi.

*[1 bis] **GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 26.***

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Valutazione di una situazione di crisi
	1. La Commissione adotta una decisione relativa a una situazione di crisi a seguito della richiesta di valutazione effettuata a norma dell'articolo 2 bis entro una settimana dalla notifica di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
	2. Nella decisione la Commissione indica se lo Stato membro interessato si

trova in una situazione di crisi.

3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi, la decisione relativa a una situazione di crisi individua:

a) la capacità dello Stato membro interessato nel settore della gestione della migrazione, in particolare in termini di asilo, come anche le sue esigenze generali per la gestione del suo carico di lavoro in materia di asilo;

b) le misure che lo Stato membro interessato dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione, e in particolare nel settore dell'asilo;

c) l'importo adeguato dei contributi alla ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi e il calendario previsto per l'attuazione di tali contributi;

d) le categorie di persone di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, che devono essere ricollocate dagli Stati membri contributori.

4. La Commissione adotta la decisione relativa a una situazione di crisi mediante un atto delegato conformemente all'articolo 12 ter.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Piani per la risposta di solidarietà in una situazione di crisi
	1. Qualora la decisione di cui

all'articolo 2 ter indichi che uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, gli Stati membri contributori, che non sono essi stessi Stati membri beneficiari, contribuiscono tramite la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che tali richiedenti siano soggetti alla procedura di frontiera, e dei beneficiari di protezione internazionale ai quali è stata concessa la protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 2 quinquies. Gli Stati membri danno la priorità alla ricollocazione delle persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, e, in caso di situazione di crisi di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), ai beneficiari di protezione internazionale prima facie concessa a norma dell'articolo 10 bis.

2. Entro una settimana dall'adozione della decisione relativa alla situazione di crisi di cui all'articolo 2 ter, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano per la risposta di solidarietà. Il piano per la risposta di solidarietà indica l'importo dei contributi alla ricollocazione proposto dallo Stato membro, comprese le categorie di persone da ricollocare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri indicano inoltre nel dettaglio le modalità e il calendario per l'attuazione dei contributi proposti.

Uno Stato membro che propone i contributi di ricollocazione di cui al primo comma può chiedere una riduzione del 10 % della quota a suo carico calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies se dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente a esaminare, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale pari ad almeno il doppio della media pro capite dell'Unione.

Se i contributi sono stati forniti in risposta

a una richiesta di uno Stato membro beneficiario di un sostegno alla ricollocazione da parte degli Stati membri contributori per prevenire una situazione di crisi nel suo territorio nei sei mesi precedenti la notifica di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, e se corrispondono a misure di ricollocazione stabilite nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter, la Commissione deduce tali contributi dalla loro quota corrispondente calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Atto delegato della Commissione sulle misure da adottare in situazioni di crisi
	1. Entro una settimana dalla presentazione dei piani per la risposta di solidarietà a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 2, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 bis.
	2. La Commissione, mediante un atto delegato:
	a) in una situazione di crisi quale quella di cui all'articolo 1 bis, punto 1, lettera a):
	i) stabilisce se debba essere attivata la deroga di cui all'articolo 6;
	ii) stabilisce la necessità di assegnare la priorità, a norma dell'articolo 10 bis,

paragrafo 2, a un determinato gruppo di richiedenti protezione internazionale prima facie, qualora la loro domanda di protezione internazionale sia verosimilmente fondata;

iii) definisce lo specifico paese di origine, o una parte di uno specifico paese di origine, o il gruppo specifico di richiedenti sulla base di altri criteri ben definiti, risultanti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle qualifiche], in relazione alle persone di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, e qualora la loro domanda di protezione internazionale sia verosimilmente fondata;

b) in una situazione di crisi quale quella di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, compreso un rischio imminente di situazione di crisi, stabilisce, oltre alle misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo:

i) la ripartizione delle persone da ricollocare come stabilito nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 3, lettera c), tra gli Stati membri contributori, sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies;

ii) la ripartizione delle diverse categorie di persone da ricollocare come stabilito nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 3, lettera d), tra gli Stati membri contributori.

La ripartizione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è adeguata se uno Stato membro contributore che presenta una richiesta a norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 2, dimostra nel piano per la risposta di solidarietà di essere stato competente a esaminare, nei cinque anni precedenti, un numero di domande di protezione internazionale pari ad almeno il doppio della media pro capite dell'Unione. In siffatti casi, tale Stato membro contributore ottiene una riduzione del

10 % della quota a suo carico calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

Se i contributi sono stati forniti in risposta a una richiesta di uno Stato membro beneficiario di un sostegno alla ricollocazione da parte degli Stati membri contributori per prevenire una situazione di crisi nel suo territorio nei sei mesi precedenti la notifica di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, e se corrispondono a misure di ricollocazione stabilite nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter, la Commissione deduce tali contributi dalla loro quota corrispondente calcolata secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

Tali detrazioni sono ripartite proporzionalmente tra gli altri Stati membri contributori conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

Qualora uno o più Stati membri non abbiano presentato un piano per la risposta di solidarietà, la Commissione determina il loro contributo alla ricollocazione tenendo conto delle esigenze individuate nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter e secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

Se ritiene che l'importo dei contributi alla ricollocazione o le categorie di persone di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, indicate nei piani per la risposta di solidarietà non corrispondano alle esigenze individuate nella decisione relativa a una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2 ter, la Commissione adegua i contributi alla ricollocazione secondo la chiave di distribuzione di cui all'articolo 2 sexies.

3. Le misure di cui nell'atto delegato si applicano a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore e durano fintantoché la situazione di crisi non si conclude a

norma dell'articolo 10 ter.

4. La Commissione presenta una relazione sull'attuazione dell'atto delegato ogni tre mesi dopo la sua entrata in vigore. La relazione contiene un'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 sexies
	Chiave di distribuzione
	La quota dei contributi di ricollocazione di ciascuno Stato membro contributore a norma dell'articolo 2 quinquies è calcolata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo secondo la formula basata sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili:
	a) popolazione complessiva (40%);
	b) PIL totale (40%);
	c) tasso di disoccupazione (20 %).

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 septies
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere la ricollocazione obbligatoria stabilita dal

presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la ricollocazione, che fungerà da punto di contatto, al fine di coordinare le attività di ricollocazione dagli Stati membri beneficiari verso gli Stati membri contributori che adempiono agli obblighi di cui all'articolo 2 quinquies.

2. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione:

a) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri interessati;

b) mantiene un quadro generale delle persone ammissibili alla ricollocazione e da seguito alle ricollocazioni in corso e ai contributi degli Stati membri interessati;

c) organizza, a intervalli regolari, riunioni tra le autorità dello Stato membro beneficiario che si trova in una situazione di crisi e degli Stati membri contributori per stabilire le esigenze, anche a livello operativo, al fine di consentire l'interazione e la cooperazione migliori tra gli Stati membri, nell'interesse delle persone ammissibili alla ricollocazione e dell'efficienza del meccanismo di ricollocazione obbligatorio;

d) promuove le migliori pratiche nel settore della ricollocazione.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 octies
	Procedura preliminare alla ricollocazione
	1. La procedura di cui al presente articolo si applica alle persone di cui

all'articolo 2 quinquies.

2. Prima di identificare un richiedente protezione internazionale come persona che potrebbe essere ricollocata, lo Stato membro beneficiario determina lo Stato membro competente per l'esame della domanda in questione.

I richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario è determinato come Stato membro competente a norma degli articoli da 15 a 20 e dell'articolo 24 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5, non sono identificati come persone che potrebbero essere ricollocate.

I richiedenti per i quali un altro Stato membro è determinato come Stato membro competente a norma degli articoli da 15 a 20 e dell'articolo 24 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5, non sono identificati come persone che potrebbero essere ricollocate. Tali richiedenti sono soggetti alle pertinenti disposizioni della parte III, capi da IV a VII, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].

3. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di ricollocazione di cui al presente articolo.

4. Se la ricollocazione è applicabile, lo Stato membro beneficiario identifica le

persone che potrebbero essere ricollocate, in cooperazione con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e sotto il coordinamento della Commissione. Gli Stati membri tengono conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato membro contributore. Se la persona da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, l'interessato è ricollocato solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.

5. Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro contributore le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui al paragrafo 4.

6. Lo Stato membro contributore esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

7. Qualora, a seguito della verifica di cui al paragrafo 6, riscontri che non vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro contributore conferma entro una settimana da tale verifica che intende ricollocarlo. Qualora, a seguito della verifica di cui al paragrafo 6, riscontri fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro contributore notifica allo Stato membro beneficiario la natura del pericolo e gli elementi alla base di una segnalazione da qualsiasi banca dati pertinente, entro una settimana dalla verifica. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.

Nel caso in cui lo Stato membro

contributore non rispetti i termini di cui al primo comma, il ricevimento delle informazioni è considerato confermato e lo Stato membro contributore procede alla ricollocazione e adotta le opportune disposizioni per l'arrivo dell'interessato.

8. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione sul trasferimento entro una settimana dal ricevimento della notifica dello Stato membro contributore di cui al paragrafo 6 che non vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo nello Stato membro contributore.

9. Il trasferimento dell'interessato dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro contributore avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro quattro settimane dalla conferma dello Stato membro contributore.

10. L'articolo 32, paragrafo 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] si applicano mutatis mutandis al trasferimento a fini di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 2 nonies
	Procedura successiva alla ricollocazione
	1. Lo Stato membro contributore comunica allo Stato membro beneficiario se l'interessato è arrivato entro il termine stabilito.
	2. Lo Stato membro contributore che ha ricollocato un richiedente protezione internazionale è anche lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro contributore indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].
	3. Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro contributore concede automaticamente lo status di protezione internazionale all'interessato sulla stessa base.

Or. en

Motivazione

Si noti che in questo progetto il controllo di Dublino è stato soppresso.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 decies
	Altri obblighi
	Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di ricollocazione adottate a livello bilaterale.

Or. en

Motivazione

Da sopprimere?

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 undecies
	Coordinamento operativo
	Su richiesta, e in piena cooperazione e coordinamento con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, la Commissione coordina gli aspetti operativi dei contributi di ricollocazione proposti dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. È fatto ricorso all'assistenza operativa dell'Agenzia per l'asilo per favorire un'agevole attuazione dei processi di ricollocazione. Gli Stati membri si affidano al sostegno dell'Agenzia per l'asilo nella formazione, nell'assistenza operativa e tecnica e nel funzionamento delle squadre per la gestione della migrazione sulla base degli articoli 16 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 2 duodecies
	Sostegno finanziario
	1. Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione a norma degli articoli da 2 ter a 2 nonies del presente regolamento è attuato conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione [1bis], sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
	2. A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1147, può essere concesso un sostegno finanziario di emergenza a uno Stato membro in situazione di crisi.
	3. I finanziamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 9, e all'allegato II, punto 2, lettera d), e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1147 possono essere assegnati agli enti e alle organizzazioni locali e regionali che sostengono gli sforzi di ricollocazione da parte dei rispettivi Stati membri.
	[1 bis] GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1
	Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure di asilo ***e di rimpatrio*** in una situazione di crisi	***Procedura*** di asilo in una situazione di crisi
	Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[…]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:	
a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale	

riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di	

rimanere e non sono autorizzati a rimanere;

a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;

b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);

c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico

Testo della Commissione	*Emendamento*
In una situazione di crisi ai sensi dell'***articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3***, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate ***durante il periodo d'applicazione di questo articolo*** sono registrate entro ***quattro*** settimane dalla loro presentazione.	***1.*** In una situazione di crisi ai sensi dell'***articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a)***, in deroga ***unica e temporanea*** all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate ***entro tre settimane dall'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 2 quinquies*** sono registrate entro ***un termine di tre*** settimane dalla loro presentazione***, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXX /XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo Stato membro in situazione di crisi richiede l'assistenza di tutte le autorità in grado di aumentare, con breve preavviso, le risorse umane delle sue autorità competenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e l'assistenza di esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento

sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. A norma dell'articolo 3 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], i richiedenti protezione internazionale godono dei diritti previsti dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], non appena presentano una domanda, indipendentemente dal momento della registrazione.* ***L'autorità competente dello Stato membro in situazione di crisi fornisce al richiedente un documento che indica il momento della presentazione della domanda.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Lo Stato membro in situazione di crisi mette a disposizione risorse umane e materiali supplementari e sufficienti per adempiere ai propri obblighi a norma della direttiva

XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.	
2. Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più	

applicata.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Proroga dei termini per le misure di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo	

massimo di sei mesi.

2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Concessione di protezione ***immediata***	Concessione di protezione ***internazionale prima facie***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati	

rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Concessione di protezione internazionale prima facie
	1. In una situazione di crisi di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), e conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 2 quinquies, gli Stati membri concedono protezione internazionale prima facie a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ai richiedenti di uno specifico paese di origine o di una parte di esso o a gruppi specifici di richiedenti a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Prima dell'adozione dell'atto delegato hanno luogo consultazioni con l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti.
	2. Per i richiedenti di cui al paragrafo 1, è data priorità alla loro domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] sulla base dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento. Poiché tali domande di protezione internazionale sono verosimilmente fondate, l'esame delle domande non può durare più di un mese dalla loro registrazione.
	3. Ai richiedenti di cui al paragrafo 1 è concessa la protezione internazionale, a meno che non rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro.
	4. I beneficiari della protezione internazionale concessa a norma del presente articolo hanno accesso effettivo a

tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] corrispondenti al loro status di protezione.

5. In una situazione di crisi di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), la Commissione, mediante l'atto delegato di cui all'articolo 2 quinquies:

a) stabilisce la necessità di assegnare la priorità, a norma del paragrafo 2, a un determinato gruppo di richiedenti protezione internazionale prima facie qualora la loro domanda di protezione internazionale sia verosimilmente fondata;

b) definisce lo specifico paese di origine, o una parte di uno specifico paese di origine, o il gruppo specifico di richiedenti sulla base di altri criteri ben definiti stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], in relazione alle persone di cui al paragrafo 1 qualora la loro domanda di protezione internazionale sia verosimilmente fondata;

6. L'atto delegato che stabilisce i gruppi di richiedenti ammissibili alla protezione internazionale prima facie a norma del paragrafo 5, lettere a) e b), del presente articolo, è riesaminato ogni tre mesi e, qualora la situazione di tali gruppi sia cambiata, può essere adottato un atto delegato riveduto. Il riesame si basa su informazioni aggiornate sul paese d'origine o su informazioni aggiornate sui pertinenti gruppi specifici ammissibili alla protezione internazionale prima facie. Prima dell'adozione dell'atto delegato hanno luogo anche consultazioni con l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti.

7. La decisione di porre fine alla situazione di crisi di cui all'articolo 10 ter non pregiudica lo status di coloro ai quali è stata concessa protezione internazionale prima facie a norma del presente articolo né il diritto di presentare domanda, se del caso, per lo status di rifugiato,

conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Fine della situazione di crisi
	La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 bis per determinare se la situazione di crisi in uno Stato membro sia cessata, sulla base degli stessi criteri di cui all'articolo 2 bis.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Adozione di atti d'esecuzione	
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1,	

paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.	

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 quinquies, all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 2 quinquies, all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà

contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 quinquies, dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, e dell'articolo 10 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due settimane] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Procedura d'urgenza
	1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
	2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 4. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Or. en